

identificare le preferenze degli utenti e dei cittadini attraverso tecniche induttive ed esperimenti, offrendo le basi per il rafforzamento dell'attuazione degli interventi normativi e della migliore elaborazione delle nuove norme. In effetti, diverse sperimentazioni nell'ambito dei Paesi OCSE hanno interessato i principi dell'approccio comportamentale in campi differenti, quali la sicurezza in ambiti a rischio, la riduzione dei cartelli, il risparmio energetico, la protezione dei consumatori attraverso piattaforme online. Nel contesto italiano, anche il Consiglio di Stato ha recentemente rilevato che l'analisi comportamentale applicata alla regolamentazione può rappresentare uno strumento utile ed innovativo per ottenere risultati significativi sul tema della riduzione e della semplificazione normativa, al contempo rafforzando l'efficacia dell'apparato normativo⁹. Va in questa direzione una recente iniziativa congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) per la sperimentazione in alcuni campi di applicazione della teoria dell'analisi comportamentale nel contesto delle politiche di regolazione (si veda più avanti par. 2.4).

Con riguardo alle consultazioni degli *stakeholder*, l'OCSE nel corso del 2017 ha elaborato un documento contenente raccomandazioni e principi di buona pratica per la consultazione degli *stakeholder*, discusso e condiviso dalle delegazioni del RPC, che è stato infine sottoposto a consultazione pubblica *online* nei mesi di febbraio e marzo 2017. Diretta evoluzione dei principi contenuti nelle Raccomandazioni dell'OCSE sulle politiche di regolazione del 2012¹⁰, il documento contiene diversi elementi di novità, tra i quali si segnalano l'importanza della tempestività nello svolgimento delle consultazioni, intesa anche come possibilità di coinvolgimento dei destinatari delle norme nelle prime fasi di elaborazione dell'intervento normativo, ben prima che una versione del testo della norma sia redatta, la necessità di prevedere un periodo di tempo adeguato da mettere a disposizione degli interessati alla consultazione, e, più in generale, l'importanza di sviluppare un quadro metodologico solido e prevedibile entro cui svolgere le consultazioni, evitando il ricorso ad approcci *ad hoc* o a pratiche elusive.

In merito alla valutazione a posteriori della regolamentazione, l'OCSE ha organizzato, assieme al governo portoghese, la Conferenza annuale sulla "Misurazione della performance della regolazione" avente ad oggetto "*Closing the regulatory cycle: effective ex post evaluation for*

⁹ Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione", espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 giugno 2017 (par. 38, pag. 29).

¹⁰ Le Raccomandazioni OCSE sulle politiche di regolazione del 2012 sono consultabili al link seguente: <http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49990817.pdf>

improved policy outcomes”. L’incontro, organizzato in sessioni plenarie e sessioni parallele, è stata l’occasione per analizzare strumenti e soluzioni per aumentare l’efficacia della *ex post evaluation*. L’approccio ciclico alla *regulatory quality* è una costante delle raccomandazioni OCSE e la valutazione a posteriori deve essere progettata già in sede di elaborazione della normativa. Obiettivo della valutazione è la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, non basta fare “la contabilità” dei costi prodotti. Per una valutazione efficace servono molteplici strumenti, che includono clausole valutative, previsioni normative di valutazione degli effetti dopo un determinato periodo di applicazione, revisioni *ad hoc*. Le valutazioni di programmi o di aree di regolazione, comprendendo sia normativa che azioni di programma, possono portare a risultati più approfonditi e significativi. Anche le valutazioni effettuate in base a disposizioni di generale applicabilità o in base a clausole valutative possono essere più efficaci se utilizzate per verificare insieme omogenei di atti normativi. Infine, i sistemi di manutenzione dello *stock* normativo (approccio OIXO) o i *target* di riduzione degli oneri regolatori possono favorire il contenimento del carico burocratico. Con riferimento all’assetto istituzionale più adatto a favorire buone *performance* nella valutazione *ex post*, l’OCSE ritiene che organismi indipendenti possano svolgere un ruolo chiave sia nel condurre che nel riesaminare le valutazioni *ex post*, in particolare quando i settori di regolamentazione sono ampi e di grande peso, in termini di entità degli impatti. Le valutazioni “minori” possono essere effettuate dai ministeri, ma tutte le valutazioni devono tenere conto dei risultati emersi da studi realizzati anche da altre istituzioni, come gli organismi parlamentari. Serve anche maggiore trasparenza, sulla valutazione e sui risultati della stessa. Infine, il fattore umano è essenziale, perché le istituzioni devono creare le capacità e l’*expertise* multidisciplinare necessaria all’interno delle strutture di governo.

1.3 Incontri internazionali in materia di *Better Regulation*

Analogamente agli anni precedenti, il DAGL ha partecipato ai due incontri internazionali dei direttori della *better regulation* (*Director and expert of better regulation* – DEBR), che si sono tenuti nelle capitali dei paesi chiamati ad assumere la Presidenza semestrale dell’Unione europea (Malta ed Estonia). Gli incontri hanno rappresentato dei momenti di approfondimento e di confronto sui temi di maggiore attualità per le politiche di regolazione, tra cui la semplificazione normativa e l’innovazione, l’applicazione dello strumento delle analisi di impatto, i processi di verifica e controllo delle politiche di regolazione, con uno spazio dedicato all’illustrazione di casi ed esempi concreti attuati nei vari Stati Membri e allo scambio di buone pratiche. In particolare, in

occasione del *meeting* tenutosi a Malta, il DAGL ha tenuto una relazione sul sistema italiano di AIR e VIR, dal titolo “*At the centre of government: how a co-ordinating role can help improve quality in impact assessment – the Italian experience*”. L’intervento della delegazione italiana ha messo in luce gli sforzi sostenuti a partire dal 2014 per rendere più incisivo ed efficace il ruolo di supervisione del DAGL nell’esame delle relazioni AIR e VIR, al fine di migliorarne il livello qualitativo, in termini di maggiore utilizzo di dati e quantificazioni sugli obiettivi, con la definizione di indicatori di risultato e la stima di impatti su cittadini ed imprese, contenimento del *gold-plating*, puntando al rafforzamento della funzione di coordinamento e supervisione della qualità della valutazione di impatto in generale, a partire dall’affiancamento delle strutture dipartimentali da parte del Nucleo AIR istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dal sostegno delle competenze specifiche del personale delle amministrazioni coinvolto nelle attività di valutazione di impatto attraverso una campagna formativa realizzata in collaborazione con la SNA – Scuola Nazionale per l’Amministrazione, e dalla revisione della normativa sulla valutazione di impatto con la predisposizione di un nuovo regolamento e nuove linee guida metodologiche.

Inoltre, il 16 e 17 novembre 2017 la Danimarca ha ospitato a Copenaghen il Coordinamento della qualità della regolazione (“*Better Regulation Network*”), che riunisce i delegati governativi esperti di qualità della regolazione degli Stati membri dell’Unione e dello Spazio Economico Europeo, per discutere e condividere le prassi in tema di coinvolgimento dei destinatari delle norme, proponendo, come di consueto, una rassegna di applicazioni pratiche e di esempi notevoli di consultazioni su provvedimenti normativi rilevanti. In questa occasione, la delegazione italiana ha presentato un contributo dal titolo “*Stakeholder Consultation in Italy*”, che ha offerto una panoramica sulle opportunità di coinvolgimento degli *stakeholder* nei vari ambiti di intervento (legislativo, regolamentare, amministrativo) dei vari livelli di governo, illustrato alcuni esempi di consultazioni svolte in Italia su provvedimenti normativi di notevole impatto e su politiche di ampio respiro, anche condotte nell’ambito delle analisi di impatto o delle revisioni *ex post* della regolamentazione. L’intervento italiano si è focalizzato sui principali benefici attesi da un maggior impulso al ricorso alle consultazioni, in termini di collegamento tra disposizioni normative e interessi e istanze emerse dal processo di consultazione, di corretta finalizzazione del ciclo della regolazione, a partire dalla fase di progettazione della norma, auspicando un maggior coinvolgimento degli *stakeholder*, anche nella fase ascendente del processo legislativo UE ed attraverso l’uso di piattaforme e strumenti informatici, ed un miglioramento nel coordinamento delle varie iniziative di consultazione e dei molteplici attori e livelli istituzionali coinvolti.

2. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2.1 RIFERIMENTI INTRODUTTIVI

2.1.1 A.I.R.

L'AIR consiste nella valutazione, da svolgersi nel corso dell'istruttoria normativa, degli effetti attesi derivanti dalle norme che si intendono introdurre nell'ordinamento. Elementi qualificanti di questa analisi sono la descrizione delle motivazioni che giustificano l'intervento, l'individuazione degli obiettivi, l'elaborazione di una pluralità di opzioni di intervento e la valutazione degli effetti positivi e negativi derivanti da tali opzioni con particolare riguardo ai soggetti esterni all'amministrazione (cittadini e imprese). La finalità dell'AIR è di fornire al decisore informazioni utili a valutare preventivamente l'efficacia dell'intervento proposto e l'impatto sociale ed economico che lo stesso potrà produrre.

La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo. L'amministrazione competente ad elaborare e presentare l'iniziativa normativa provvede all'elaborazione dell'AIR e ne comunica al DAGL i risultati in apposita relazione. Spetta al DAGL – che in materia di AIR e VIR è il referente unico delle amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, europeo e internazionale – assicurare il coordinamento delle amministrazioni ed eventualmente consentire, su motivata richiesta dell'amministrazione proponente l'iniziativa regolatoria, l'esenzione dall'AIR.

Sul piano organizzativo, ogni amministrazione individua l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR (nonché della VIR); il DAGL invece cura l'elaborazione delle metodologie in tema di AIR, ATN e VIR, coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia.

Si è già riferito, in premessa, che nel corso del 2017 è intervenuta un'incisiva novità nella disciplina relativa all'AIR, che è stata significativamente innovata sia sotto l'aspetto sostanziale che formale. Del nuovo regolamento AIR, entrato in vigore, come si ripete, in una con la pubblicazione della Guida approvata con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018, si offrono qui di seguito i principali punti qualificanti, già accennati in premessa, rinviando ad altri elementi informativi in occasione della trattazione della Guida (paragrafo 2.4):

- a) viene affermata una visione ciclica della regolazione, mediante una maggiore integrazione tra AIR, VIR e consultazioni;
- b) viene rafforzata la programmazione dell'attività normativa, collegandola alle procedure AIR, VIR e di consultazione;

- c) viene prevista, all'interno di ogni amministrazione, la costituzione di gruppi di lavoro che svolgono l'analisi d'impatto nel corso e a supporto dell'istruttoria normativa;
- d) sono ampliate le ipotesi di esclusione e di esenzione dall'AIR, in modo da sottoporre ad analisi e concentrare l'impegno sui provvedimenti di maggiore impatto su cittadini e imprese;
- e) viene introdotta, per la prima volta, una disciplina sulla consultazione, che diviene parte integrante e obbligatoria dei processi di valutazione;
- f) si stabilisce che le amministrazioni elaborino piani biennali per la valutazione e la revisione della regolamentazione, riservandole ai provvedimenti di maggiore impatto. Le valutazioni potranno essere effettuate sia su singoli atti normativi sia su insiemi di atti normativi, tra loro funzionalmente connessi, anche di competenza di diverse amministrazioni;
- g) è prevista la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni e sul sito del Governo, del programma normativo, dei provvedimenti esclusi e esentati dall'AIR, dei piani VIR, delle relazioni AIR e VIR, nonché delle valutazioni del Nucleo operante presso la Presidenza del Consiglio.

2.1.2 V.I.R.

La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) è la valutazione, svolta dopo un certo periodo di tempo dall'adozione di un atto normativo, degli effetti prodotti sui destinatari della regolazione e dell'efficacia (o inefficacia) raggiunta; trattasi, quindi, di una analisi *ex post*, la cui finalità principale è di evidenziare in quale misura l'intervento abbia generato impatti coerenti con le finalità perseguite e quali circostanze ne abbiano decretato il successo o l'insuccesso.

La disciplina attuativa della VIR, fino a tutto il 2017, ha trovato la sua fonte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212. Prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, l'unica modifica di rilievo intervenuta, nel corso degli anni, sulla materia era contenuta nell'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, così come novellato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, il quale ha soppresso le disposizioni che prevedevano che la VIR venisse predisposta a cadenza biennale. La previsione è però rimasta nel DPCM 19 novembre 2009, n. 212 (art. 2, comma 1), e quindi la stessa ha sostanzialmente mantenuto la sua valenza cogente, dal momento che la norma primaria non contempla disposizioni in contrasto, tali da poterne determinare l'abrogazione implicita. Come si è visto in precedenza, nel nuovo regolamento la cadenza biennale in certo qual modo rivive, ancorché riferita ad altro istituto, vale a dire in relazione al c.d. "Piano biennale per la valutazione e la

revisione della regolamentazione”, che ogni Amministrazione dovrà predisporre, sentito il DAGL, relativamente agli atti normativi di competenza in vigore, su cui intenderà svolgere la VIR.

Anche se superiore alla consistenza del 2016 (25 relazioni), il numero di relazioni VIR pervenute al DAGL nel corso del 2017 è di 29, a conferma del *trend* non ottimale che ha da sempre contraddistinto l'utilizzo della VIR da parte delle amministrazioni.

2.1.3 A.T.N.

Gli schemi di atti normativi d'iniziativa governativa ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali, devono essere accompagnati, oltre che dalla relazione AIR, anche da una relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), anch'essa predisposta dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa.

Secondo la definizione contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008 (pubblicata nella G.U. 18 settembre 2008, n. 219), che ha innovato l'originaria disciplina dell'analisi tecnico-normativa recata dalla Direttiva P.C.M. 27 marzo 2000, l'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente e dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina comunitaria e agli obblighi internazionali, nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e dei precedenti interventi di delegificazione. L'ATN è contenuta in una relazione che viene redatta secondo una griglia metodologica allegata alla citata Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008.

Come riportato nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009 sull'istruttoria degli atti normativi del Governo (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009), la griglia metodologica dell'ATN, originariamente strutturata in 13 indicatori, allo stato ne contiene 23, divisi in tre parti: 1. Contesto nazionale; 2. Contesto internazionale; 3. Qualità sistematica e redazionale. Nella rinnovata scheda ATN, a' termini della medesima Direttiva, viene attribuito maggiore spazio agli aspetti comunitari e internazionali rilevanti, con il chiaro obiettivo di assicurare la piena compatibilità delle nuove norme con l'ordinamento comunitario e migliorare la posizione italiana nel quadro delle procedure d'infrazione e delle sentenze di condanna, anche in materia di diritti dell'uomo.

Nel corso del 2017, a differenza degli strumenti della qualità della regolazione dianzi descritti, non sono intervenute modifiche alla disciplina dell'ATN.

Nel medesimo periodo, come si vedrà nelle pagine che seguono, si è registrato, anche in considerazione della fase di stallo conseguente allo scioglimento delle Camere, un decremento delle relazioni predisposte dalle amministrazioni proponenti a corredo dei provvedimenti d'urgenza.

In sede di verifica delle relazioni ATN, il DAGL ha avuto modo di individuare le principali difficoltà incontrate dalle amministrazioni proponenti sul corretto utilizzo della griglia metodologica: difficoltà che tuttora permangono - anche se in misura molto meno accentuata - nonostante l'esperienza maturata ormai pluriennale. Dal che è emersa la necessità di porre allo studio un'ipotesi di revisione e di aggiornamento sia della direttiva sull'analisi tecnico-normativa, ferma restando la sottoposizione di tutti gli schemi di atto normativo del Governo alla disciplina sull'analisi tecnico-normativa, che della griglia metodologica stessa, con eventuale predisposizione di una separata griglia metodologica semplificata per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e i decreti ministeriali immediatamente attuativi di norme di rango primario, anche con l'obiettivo di inserire brevi linee guida alla predisposizione dell'ATN, indispensabili per evitare la predisposizione di analisi giuridiche dal contenuto formalistico o di tipo meramente enunciativo presenti in alcune ATN esaminate a cura del DAGL. Contestualmente potranno essere apportati i necessari adeguamenti terminologici e di semplificazione.

In tale contesto risiede la necessità di predisporre, altresì, alcune linee di indirizzo sullo svolgimento di mirate ricerche giurisprudenziali da inserire nelle ATN e la necessità di individuare specifici indirizzi relativi alla decretazione d'urgenza, soprattutto nella parte relativa alla descrizione sostanziale degli obiettivi perseguiti, al rispetto delle indicazioni di principio fornite dalla legge n. 400 del 1988 e alla descrizione concreta delle condizioni di straordinaria necessità e urgenza che sono presupposto costituzionale dell'intervento normativo.

L'azione di riscontro da parte del DAGL ha comunque contribuito al sensibile miglioramento delle criticità emerse negli anni passati sulla compiuta analisi del corretto utilizzo della fonte normativa, sulla compatibilità dell'intervento normativo con l'ordinamento delle regioni e sull'analisi degli effetti dell'intervento normativo su eventuali procedure di infrazioni aperte da parte della Commissione.

Ulteriori riflessioni ed approfondimenti sulle modalità di revisione e aggiornamento dell'ATN saranno condotti dal DAGL, previa consultazione delle amministrazioni proponenti, al fine di predisporre una nuova griglia della relazione tecnico-normativa che sia la più condivisa possibile, in considerazione dell'apporto collaborativo che le amministrazioni interessate presteranno per il superamento delle residue problematiche metodologiche.


2.2 APPLICAZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Premesso quanto sopra, si espongono qui di seguito i dati relativi all'elaborazione degli strumenti di qualità della regolazione curata nel corso del 2017 dalle amministrazioni centrali.

2.2.1 A.I.R

A corredo degli schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri, nel corso dell'anno 2017, le amministrazioni centrali hanno prodotto n. **113** relazioni AIR. Il grafico che segue mostra la serie storica delle relazioni AIR complessivamente prodotte ogni anno dalle amministrazioni centrali.


Grafico 1 – Relazioni AIR dal 2007 al 2017



Le **113** relazioni AIR sono così articolate: **n. 70** annesse di decreti legislativi, **n. 5** annesse a decreti legge, **n. 25** a corredo di disegni di legge¹¹, **n. 12** a corredo di decreti del Presidente della Repubblica, **n. 1** a corredo di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Grafico 2 – Distribuzione delle relazioni AIR per tipo di provvedimento – Anno 2017

¹¹ Il numero complessivo delle relazioni AIR prodotte dalle Amministrazioni ammonta a n. **137**, in considerazione del fatto che per sei disegni di legge, recanti ratifiche di accordi internazionali, sono state predisposte n. 30 relazioni AIR, ricondotte, nel testo, a 6 in coerenza col numero dei provvedimenti cui fanno riferimento.



Nell'anno 2016, le relazioni AIR prodotte, in relazione a schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri, erano state complessivamente n. **101** (così articolate: n. **68** a corredo di decreti legislativi, n. **7** a corredo di decreti legge, n. **16** a corredo di disegni di legge, n. **9** a corredo di DPR, n. **1** a corredo di DPCM).

Come emerge dai grafici, il livello quantitativo di produzione delle relazioni AIR, anche nell'anno 2017 come nei precedenti, resta elevato, a conferma di uno standard che si rapporta a quello di Paesi esteri con consolidata esperienza in materia.

Prestando attenzione agli esiti dell'azione di riscontro compiuta dal DAGL sulle relazioni AIR prodotte dalle amministrazioni, si rileva che nel 2017 si sono registrati n. **82** (su un totale di n. **137** AIR complessivamente prodotte¹²) casi di integrazione sostanziale della relazione AIR che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, pari al 60% del totale, esclusi meri interventi di rettifica formale, con una flessione, quindi, rispetto alla percentuale dell'83% del totale indicata per il 2016 (n. 95 AIR integrate).

Le richieste di integrazione avanzate dal DAGL hanno, in massima parte, riguardato il rafforzamento della relazione, secondo i punti indicati nel modello allegato alla citata direttiva

¹² Cfr. nota precedente
25

P.C.M. del 16 gennaio 2013, al fine di completare o aggiungere elementi informativi ritenuti essenziali, ovviamente nel rispetto comunque delle competenze di merito delle amministrazioni.

Risultano altresì predisposte, nel 2017, **n. 32** relazioni AIR a corredo di regolamenti di competenza ministeriale e **n. 12** relazioni AIR a corredo di D.P.C.M., pervenuti al DAGL ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come da seguente elenco:

- n. 1 D.M. e n. 3 D.P.C.M. di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei suoi Dipartimenti;
- n. 1 D.M. di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- n. 3 D.P.C.M. di competenza del Ministero del lavoro;
- n. 9 D.M. e n. 1 D.P.C.M. di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- n. 1 D.M. e n. 2 D.P.C.M. di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- n. 2 D.M. e n. 1 D.P.C.M. di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- n. 1 D.M. e n. 1 D.P.C.M. di competenza del Ministero della giustizia;
- n. 3 D.M. e n. 1 D.P.C.M. di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- n. 3 D.M. di competenza del Ministero dell'interno;
- n. 3 D.M. di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;
- n. 2 D.M. di competenza del Ministero della salute;
- n. 6 D.M. di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Riguardo ai contenuti delle relazioni AIR, si conferma quanto già indicato nella precedente relazione annuale, vale a dire la tendenza al progressivo arricchimento delle varie voci, rispetto a quanto rilevato negli anni precedenti, con descrizioni più accurate di contenuti socio-economici oltre che giuridici, nelle parti relative alla motivazioni dell'intervento e all'individuazione degli obiettivi, e con riferimenti più puntuali a interlocuzioni con portatori di interessi, nella parte relativa alle consultazioni. Si è registrato, inoltre, da parte delle amministrazioni, nel corso delle istruttorie AIR, un incremento di valutazioni delle opzioni alternative e degli effetti prodotti dalle soluzioni regolatorie prescelte, rispetto all'anno 2016. Si è anche constatato che le amministrazioni, dopo iniziali incertezze, hanno proceduto ad arricchire le relazioni AIR con stime di costi amministrativi introdotti e/o eliminati per obblighi informativi, ai sensi del richiamato D.P.C.M. 25 gennaio 2013.

Ciò premesso, nella tabella 1 qui di seguito si riportano, in riferimento agli ultimi tre anni, i dati relativi al numero delle relazioni AIR che presentano indicazioni specifiche in ordine alla rappresentazione di contenuti quantificabili. I dati si riferiscono a tutte le relazioni AIR pervenute al DAGL, ivi comprese quelle riferite ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tabella 1 - Dati di sintesi sui contenuti specifici delle Relazioni AIR

Contenuti	N. Relazioni AIR		
	2017	2016	2015
Sezione 1: informazioni quantitative sulla situazione esistente (di cui 15 D.M. e 5 DPCM)	94	108	96
Sezione 1: dati quantitativi relativi agli obiettivi dell'intervento (di cui 1 D.M.)	6	19	25
Sezione 2: consultazioni (di cui 16 D.M. e 5 D.P.C.M.)	80	65	75
Sezione 4: valutazione delle opzioni alternative (di cui 10 D.M. e 4 D.P.C.M.)	64	58	60
Sezione 5: stime quantitative relative a specifici effetti (di cui 6 D.M. e 2 D.P.C.M.)	27	18	23
Sezione 5: informazioni relative all'introduzione e/o eliminazione di costi amministrativi (di cui 11 D.M. e 4 D.P.C.M.)	35	40	43
Sezione 8: informazioni relative al superamento dei livelli minimi di regolazione comunitaria (di cui 1 D.M.)	4	4	2

Come si evince dalla lettura dei dati relativi alla Sezione 1, nel corso dell'anno 2017 si registra una lieve flessione nella produzione dei dati statistici riferiti al contesto sul quale viene ad agire il nuovo intervento regolatorio, ponendo in evidenza gli aspetti critici che si intendono superare con la normativa in via di introduzione (diminuzione del numero da 108 del 2016 a 94 nel 2017, per una differenza di 14 relazioni). Analoga riflessione va svolta con riguardo ai dati quantitativi relativi agli obiettivi dell'intervento, laddove la riduzione dei dati numerici forniti dalle

Amministrazioni è ancora più marcata (riferiti a n. 6 relazioni del 2017 rispetto a quelli riferiti al numero - 19 – delle relazioni del 2016).

Per quanto riguarda la Sezione 2, emerge invece, ed è da sottolineare come elemento di innegabile positività, che nel corso dell'anno 2017 le amministrazioni, nelle istruttorie A.I.R., hanno curato maggiormente la fase delle consultazioni (indipendentemente dalle modalità adottate per la consultazione), tenendo conto dei contributi apportati in vista della stesura del testo normativo: 65 sono infatti le relazioni che hanno tenuto conto delle risultanze delle consultazioni nel 2016, con una percentuale pari al 41,40%, quindi inferiore alla percentuale, pari al 50,95%, registrata per le 80 relazioni presentate nel 2017.


Anche con riferimento alla valutazione di opzioni alternative di merito (Sezione 4), molte delle quali scaturenti da contributi forniti in sede di consultazione, si può rilevare un *trend* positivo, considerando che nel corso dell'anno 2017 il numero di AIR in cui figurano indicazioni specifiche (64 relazioni) realizza una percentuale pari al 40,76%, rispetto a quella del 36,94% riferita alle 58 relazioni nel 2016.

Con riguardo alla Sezione 5, relativa alla giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e la valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI, l'elaborazione dei relativi dati curati dalle amministrazioni si palesa in leggero aumento, anche se non è stato ancora raggiunto un livello ottimale. Nel caso dei dati forniti in tema di effetti dell'introducendo regime sulla collettività, dall'esame della tabella si ricava che nel corso del 2017 è stata sviluppata l'indagine sui vantaggi, ovvero gli eventuali svantaggi, che l'opzione apporta alle diverse categorie di destinatari, nell'ottica di evidenziare al meglio le finalità dell'intervento. La stima corretta degli specifici effetti delle nuove norme risulta essere presente in n. 27 relazioni, rispetto alle 18 relazioni del 2016.

Di contro, l'indicazione dei costi amministrativi per oneri informativi introdotti e/o eliminati a carico di cittadini o imprese nel corso dell'anno 2017 ha registrato una lieve diminuzione (percentuale del 22,29% riferita a 35 relazioni nel 2017, rapportata al 25,48% riferita alle 40 relazioni del 2016), nonostante la costante opera di monitoraggio e verifica esercitata dal DAGL sulle relazioni prodotte dalle amministrazioni, sovente invitate, con le schede valutative, a fornire i relativi dati, ove assenti, o ad integrare i dati forniti, ove incompleti.

Il quadro dei dati informativi è completato dal grafico seguente, che illustra la distribuzione delle Relazioni AIR tra i Ministeri nel corso del 2017.


Grafico 3 – Distribuzione delle AIR tra le amministrazioni. Anno 2017



E' qui il caso di ribadire quanto già segnalato nelle precedenti relazioni annuali: vale a dire che la consistenza numerica delle relazioni AIR è direttamente collegata al numero di iniziative di competenza di ciascuna amministrazione; il grafico suesposto mostra la distribuzione tra le amministrazioni con esclusivo riferimento al numero di relazioni AIR pervenute al DAGL, prescindendo da ulteriori classificazioni delle stesse per materia e complessità degli interventi normativi. Va, inoltre, ribadito che il dato relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri riguarda complessivamente l'attività svolta dai Dipartimenti e dalle strutture della stessa, anche affidati a Ministri senza portafoglio.

Il grafico che segue si riferisce all'anno 2016 ed è elaborato secondo gli stessi criteri del precedente.

Grafico 4 – Distribuzione delle AIR tra le amministrazioni. Anno 2016



Dalla comparazione dei grafici emerge con tutta evidenza l'ormai elevato grado di ottemperanza alla disciplina sull'AIR, sensibilmente superiore all'andamento dell'anno precedente.

Esenzioni

I casi di esenzione dall'AIR, concesse ai sensi dell'articolo 9 del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, risultano essere nel 2017 n. **3** (ugual numero nel 2016), e sono riferiti ai seguenti atti normativi:

1. D.L.: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017"
2. D.D.L.: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017":
3. D.L.: "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.".

Esclusioni

I casi di esclusione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, risultano essere nel 2017 n. **22** (n. **17** nel 2016), riferiti agli atti normativi di seguito elencati:

1. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016”;
2. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all’Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottato a L’Aia l’11 dicembre 2014”;
3. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003”;
4. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016”;
5. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all’articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato L’Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015”;
6. D.D.L.: “Adesione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”;
7. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con Allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009, e del Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014” (l’esclusione è riferita alla sola ratifica del Protocollo);
8. D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano”;
9. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo relativo alla protezione dell’ambiente marino e costiero di una zona del mare Mediterraneo (RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, firmato a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003”;
10. D.L.: “Disposizioni urgenti per assicurare le esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7”;
11. D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.

- 426, concernenti le modalità di nomina e la composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano”;
- 12.** D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e dell’Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con allegati, fatti a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune” (l’esclusione è riferita alla sola ratifica dell’Accordo economico e commerciale);
- 13.** D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di un’area dell’ex Caserma Reginato sita nel Comune di Udine”;
- 14.** D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Sudtirolo in materia di contratti pubblici”;
- 15.** D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta/Vallée D’Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale”;
- 16.** D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016”;
- 17.** D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione lo Scambio di Note per la proroga dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016”;
- 18.** D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano”;
- 19.** D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche alle Tabelle organiche del personale civile presso la Casa circondariale e l’Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752”;
- 20.** D.Lgs.: Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria”;